

# COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

(Prov. di Cremona)

## *Copia*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 21 del 21/07/2020

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per ‘applicazione della TARI (Tassa rifiuti) – immediatamente eseguibile**

L'anno **duemilaventi**, addì ventuno del mese di **Luglio** alle ore **21.00** nella sede Municipale.

Previa l'osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
MONFREDINI Francesco	X		CATTANEO Anna		X
TADI Pierluigi	X		FRITTOLI Giuseppe Angelo	X	
ZANI Egidio	X				
BETTONI Simona Iside		X			
TREVISI Paola		X			
ROZZA Sara		X			
CHIOZZI Angelo	X				
ANTONIOLI Giovanni Paolo	X				
DOLFINI Costantino	X				
<b>PRESENTI : 7</b>		<b>ASSENTE: 4</b>			

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Monfredini Francesco**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

# COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

## Provincia di Cremona

Allegato alla delibera

C.C. n. 21 del 21/07/2020

Il Segretario Comunale Supplente  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

**Approvazione nuovo Regolamento per 'applicazione della TARI (Tassa rifiuti) – immediatamente eseguibile**

---

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile Del Servizio  
*F.to Dr. Alfredo Zanara*

Cappella Cantone, lì 21/07/2020

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Dr. Alfredo Zanara*

Cappella Cantone, lì 21/07/2020

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE  
*F.to Francesco Monfredini*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SUPPLENTE  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 27/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)*

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 21/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

Copia conforme all'originale  
Cappella Cantone, lì 21/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

**C.C. n. 21 del 21/07/2020**

**Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento per 'applicazione della TARI (Tassa rifiuti) – immediatamente eseguibile**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso**

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### **Visti**

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività' con omogenea potenzialità' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività' viene svolta";*
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità' di rifiuti non prodotti";*
- l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *"Il comune può' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. "*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

### **Esaminato**

- lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) predisposto dal funzionario responsabile del tributo, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

## **Richiamati**

*l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

*l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

*l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

### **Dato atto (solo per l'anno 2020):**

- *che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: "In considerazione della necessità' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già' deliberati";*
- *Che l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 31 luglio, termine previsto per il bilancio di previsione;*

### **Dato atto**

- *che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;*

## **Acquisiti**

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

## **Ritenuto**

necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Con voti FAVOREVOLI n. 7 su consiglieri PRESENTI e VOTANTI n. 7 espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
3. di approvare il regolamento di disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI), composto da n° 31 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua ;approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il testo del regolamento;
7. di dare atto che:
  - il responsabile del settore o del servizio tributi provvederà all'esecuzione della presenza deliberazione;
  - i servizi tributi e contabilità dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Con voti FAVOREVOLI SETTE su consiglieri PRESENTI e VOTANTI SETTE espressi per alzata di mano, debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall'art. 134, comma 4, del decreto Legislativo n. 267/2000.